

Trento, 15 ottobre 2014

COMUNICATO STAMPA

Da oggi si accendono i riscaldamenti. Già pensato al controllo della caldaia? Attenzione all'obbligo del nuovo libretto

Chi si deve preoccupare della manutenzione? *

L'Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come *"l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche"*.

Ogni quanto si deve fare il controllo della caldaia? *

Il **controllo periodico degli impianti** ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.

I **controlli di efficienza energetica**, si eseguono, ai sensi dell'art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 *"in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:*

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;*
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;*
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti."*

L'art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;*
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per*

esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.”

Il libretto di impianto per la climatizzazione *

A partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l'uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014. Si ricorda l'importanza del libretto: prima compilazione a cura dell'installatore, successivi aggiornamenti e compilazione allegati a cura del manutentore. L'occupante l'immobile deve controllare che il libretto venga debitamente compilato.

Qui le modalità per il ritiro:

<http://www.energia.provincia.tn.it/ultimora/pagina167.html>

Per ogni ulteriore informazione è sempre disponibile lo Sportello impianti termici al numero 0461/499685 oppure tramite e-mail a: impiantoinforma@provincia.tn.it

*** Ministero Sviluppo Economico**

FAQ: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&id=2031341&idarea1=527&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=2,13&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArch